

INDENNITA' DI ESCLUSIVITA': sentenza del Tribunale di Bari

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI, SEZ. LAVORO, DEL 31 OTTOBRE 2018, N. 3600

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Un dirigente medico, avendo maturato cinque anni di anzianità di servizio nel SSN ed ottenuta la valutazione favorevole da parte del Collegio tecnico, ha chiesto all'Amministrazione il riconoscimento della fascia superiore dell'indennità di esclusività che gli veniva concessa però ai soli fini giuridici.

Il predetto ha adito pertanto il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari chiedendo la condanna dell'azienda convenuta al pagamento dell'indennità di esclusività di fascia superiore spettante al dirigente che abbia positivamente superato al termine del quinto anno la valutazione del Collegio tecnico, evidenziando che l'Amministrazione avrebbe invece applicato illegittimamente la disciplina del blocco stipendiale (art. 9 d.l. 78/2010), che, nella fattispecie non dispiegava i propri effetti in quanto il passaggio dalla prima alla seconda fascia era diretto a compensare le nuove competenze acquisite e, dunque, andava considerato alla stregua di un evento straordinario della dinamica retributiva.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari ha quindi esaminato la disciplina di riferimento (art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010), rilevando che il blocco stipendiale ivi previsto è da intendersi al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diversi diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso il blocco per le progressioni di carriera.

Il dirigente medico, dopo cinque anni dall'assunzione, diviene titolare di una legittima aspettativa a veder modificate le sue funzioni, ovviamente a condizione di superare positivamente la valutazione tecnica: egli acquista una autonomia maggiore di quella che connota il dirigente neo assunto ed inoltre, acquisisce l'attitudine ad ottenere gli incarichi di cui all'art. 27, lett. b) e c) del CCNL 8.6.2000.

Ad avviso del Giudice del lavoro si realizza pertanto il conferimento effettivo di un incarico diverso da quello in precedenza espletato, concretizzando un evidente conseguimento di nuove funzioni, ciò che comporta la sottrazione dal blocco stipendiale la variazione del trattamento economico conseguente al passaggio di fascia.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, con sentenza n. 3600 del 31.10.2018, ha pertanto accolto il ricorso del predetto sanitario, condannando l'Asl resistente al pagamento dell'indennità di esclusività di fascia superiore.